

# ACCORDO NAZIONALE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO BILATERALE DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE CUI SI APPLICA IL CCNL AUTOFERROTRANVIERI – INTERNAVIGATORI DEL 23 LUGLIO 1976 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Il giorno 8 luglio 2013, tra le AA.DD ASSTRA ed ANAV e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI e FAISA CISAL,

premessi che:

- le Parti intendono potenziare ed estendere gli strumenti di tutela dei lavoratori nel rapporto di lavoro e nel mercato del lavoro in connessione ai processi di riorganizzazione che interessano le aziende;
- l'art. 3, commi 4 e 32 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, aventi la finalità di assicurare ai lavoratori tutele in costanza di rapporto di lavoro nonché di integrare il sistema degli ammortizzatori sociali;
- il predetto art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 riconosce il ruolo della contrattazione collettiva nella costituzione e nella regolazione dei fondi di solidarietà bilaterali,

si conviene quanto segue:

## Articolo 1 – Costituzione del Fondo


1. E' costituito il "Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle Aziende di trasporto pubblico" (indicato, d'ora in poi, come il Fondo) cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori del 23 luglio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Articolo 2 – Finalità e campo di applicazione

1. Con riferimento ad aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, il Fondo, in conformità a quanto previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro e altre tutele nei termini di cui ai successivi articoli.

2. Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle Aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da ASSTRA e da ANAV e dalle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti e FAISA CISAL e che occupano mediamente più di quindici dipendenti.

3. I lavoratori delle Aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da ASSTRA e da ANAV e dalle OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti e FAISA CISAL e che occupano mediamente sino a quindici dipendenti sono destinatari degli interventi del Fondo solo qualora le aziende medesime aderiscano volontariamente al Fondo stesso. L'adesione può essere



comunicata in qualunque momento, fermo restando che il diritto a ricevere le prestazioni matura dopo sei mesi di versamento della contribuzione ordinaria.

4. Ai fini della determinazione della predetta soglia dimensionale, si tiene conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Il Fondo ha lo scopo di:

- assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione di una prestazione ordinaria nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dall'art. 1, L. 164/75 e successive modifiche;
- assicurare un sostegno economico, tramite erogazione di prestazioni integrative o straordinarie, ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali;
- contribuire allo svolgimento di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, tramite i fondi interprofessionali, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o dell'Unione europea.

### Articolo 3 – Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da 10 esperti di cui 5 designati da ASSTRA e ANAV e 5 dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Del Comitato fanno altresì parte due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dura in carica 4 anni.

3. Il Comitato elegge il Presidente, rispettivamente e a turno, tra i componenti designati dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Associazioni sindacali dei lavoratori.

4. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si provvederà alla sua sostituzione per il periodo residuo con altro componente designato secondo le modalità di cui al presente articolo.

5. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.

6. Per quanto non disciplinato dal presente comma si fa rinvio all'articolo 3, commi 36, 39, 40 e 41 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni.

### Articolo 4 – Compiti del Comitato di Amministrazione

1. Il Comitato amministratore ha il compito di:

A series of approximately ten handwritten signatures in black and blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and legibility, representing the members of the administrative committee.

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione del Fondo;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti alle parti firmatarie del presente accordo;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione degli interventi nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo alle parti firmatarie del presente accordo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) elaborare, sentite le Parti firmatarie del presente accordo, proposte di modifica all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione da recepire in decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e delle economia e delle finanze;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

## Articolo 5 - Prestazioni

1. In coerenza con le finalità di cui alla premessa del presente accordo, il Fondo provvede:

a) all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) all'erogazione di prestazioni integrative della assicurazione sociale per l'impiego (ASPI);

c) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

d) alla stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o dell'Unione europea.

2. L'assegno ordinario di cui al precedente punto 1, lett. a), richiede che la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa sia dovuta ad eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, ovvero a processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale.

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom of the page. The signatures are scattered across the width of the page, some appearing to be initials and others more complete names or marks.

3. L'assegno ordinario è pari all'ottanta per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale settimanale, comunque nel limite dei massimali previsti dalla predetta normativa.

4. L'assegno è corrisposto per un periodo non superiore a 90 giorni, da computare in un biennio mobile. In casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. La proroga è autorizzata dal Comitato a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti di eccezionalità.

5. L'integrazione dell'ASpI di cui al precedente punto 1, lett. b), dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, provvede ad assicurare:

- per tutta la durata di percezione dell'ASpI, un livello di trattamento, comprensivo dell'ASpI, pari al massimale ASpI (nell'importo riconosciuto per i primi sei mesi) maggiorato di € 173;
- per il periodo successivo al godimento dell'ASpI e per una durata massima di ulteriori 18 mesi, un reddito di importo pari al massimale ASpI, nell'importo in vigore all'inizio di quest'ultimo periodo.

6. La predetta integrazione è soggetta alle regole sulla sospensione e la decadenza previste per l'ASpI.

7. Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui all'accordo nazionale dell'8 luglio 2013, la prestazione di cui al precedente punto 5 può essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall'Inps con riferimento all'indennità ASpI.

8. La misura degli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui al precedente punto 1, lett. c), è determinata dagli accordi sindacali aziendali ivi menzionati, con riferimento al periodo compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

9. La fruizione dell'assegno straordinario non è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi.

10. Ove dovessero intervenire modifiche normative in materia tali da determinare il prolungamento del periodo di maturazione dei requisiti pensionistici minimi originariamente previsti relativi a prestazioni straordinarie in corso di erogazione, le parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno per valutarne gli effetti e per concordare eventuali azioni congiunte nei confronti degli Organi Istituzionali.



A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom of the page. The signatures are scattered across the width of the page, with some appearing to be initials and others more complete names or marks.

11. Per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1, lett.d), il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento.

12. Le risorse derivanti dalle predette convenzioni rimangono vincolate alla finalità formativa.

13. Nel caso degli assegni ordinari di cui al punto 1, lett. a), il Fondo versa, alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione previdenziale correlata di cui all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi.

14. La contribuzione previdenziale correlata è dovuta anche nel caso dell'erogazione delle prestazioni integrative dell'ASPI di cui al punto 1, lett. b), ove tale contribuzione, versata per il periodo di erogazione delle stesse, consente di maturare il diritto al trattamento pensionistico. La medesima contribuzione correlata non è comunque dovuta nel caso in cui l'erogazione della prestazione integrativa dell'ASPI sia avvenuta in un'unica soluzione.

15. La contribuzione previdenziale correlata di cui all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è versata dal Fondo all'Istituto previdenziale per il periodo di erogazione degli assegni straordinari di cui al comma 8 ove ai fini della maturazione della pensione difetti il requisito dell'anzianità contributiva.

#### **Articolo 6 – Accesso alle prestazioni**

1. L'accesso alle prestazioni di cui al precedente art. 5, è preceduto dall'espletamento delle procedure previste dall'accordo nazionale dell' 8 luglio 2013 e dalla legge per i processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.

2. Le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate nei primi due mesi di ogni trimestre. Le domande stesse sono esaminate dal Comitato amministratore nel corso del terzo mese del trimestre di presentazione e ove accolte sono liquidate con cadenza trimestrale nei limiti dei contributi complessivamente versati nel trimestre stesso.





3. Nel caso in cui non ci siano fondi disponibili sufficienti, le risorse stesse sono assegnate, sino a concorrenza degli importi richiesti, per la metà in parti uguali e per l'altra metà in modo proporzionale all'importo delle singole richieste. Tuttavia, in quest'ultimo caso, la differenza non sostenibile dal Fondo in relazione alle predette prestazioni di cui al punto 1, lettere a) e b) e agli oneri di cui al precedente articolo 5, punti 14 e 15, passa a carico del datore di lavoro, il quale provvede a versare al Fondo, quali anticipazioni, le risorse necessarie nel trimestre considerato.

4. Il rimborso delle anticipazioni sarà effettuato dal Fondo mediante apposita delibera del Comitato amministratore tramite conguaglio, in relazione alle sopravvenienze attive di bilancio, utilizzando criteri di priorità temporale con riferimento alla data della anticipazione e comunque entro 8 anni.

5. La facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile da parte del Comitato decorsi sei mesi dalla costituzione del Fondo.











## Articolo 7 - Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, lettere a) e b) e per la relativa contribuzione correlata sono dovuti mensilmente contributi ordinari dello 0,50%, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e lo 1/3 a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
2. I contributi ordinari sono da versare a partire dalla data del decreto di istituzione del Fondo presso l'INPS e comunque non oltre il 1° gennaio 2014.
3. Un contributo addizionale, nella misura del 1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, è dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, lett. a), da parte dei suoi dipendenti.
4. Un contributo straordinario mensile nella misura del 30% dell'ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali è dovuto dal datore di lavoro in caso di ricorso alle prestazioni di integrazione dell'ASPI, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione.
5. Per gli assegni straordinari di cui all'articolo 5, punto 1, lett. c), è dovuto, da parte di ciascuna azienda interessata, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata.
6. Fino alla data del 31.12. 2016 il datore di lavoro che accede alle prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, lettere b) e c) in mancanza di accordo sindacale aziendale versa al Fondo un contributo addizionale, a titolo di penalità, pari a due volte il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
7. Il Fondo sarà regolato ed amministrato in modo da mantenere il bilancio in pareggio. Al predetto fine le prestazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e previa costituzione di specifiche riserve finanziarie. 
8. Il lavoratore destinatario delle prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, lettere b) e c), può chiedere al Fondo la prosecuzione del versamento dei contributi sindacali in favore dell'Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL alla quale aderisce, secondo le modalità che verranno comunicate dalle Organizzazioni Sindacali al Fondo medesimo. Forma pertanto parte della documentazione da inviare al Fondo a cura dell'azienda l'eventuale sottoscrizione da parte del lavoratore, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro che precede l'accesso a dette prestazioni, di tale richiesta. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro non abbia luogo per via consensuale, l'azienda deve comunque comunicare al lavoratore la possibilità di esercizio di detta facoltà direttamente presso il Fondo.   


## Articolo 8 - Norme finali

1. Le Parti si danno atto di aver definito i contenuti dei precedenti articoli avendo presente l'allegato bilancio di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con l'ultimo Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento.

2. Il presente accordo sarà presentato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini del recepimento in decreto.

ASSTRA

Paolo Lombardi  
Paolo Lombardi

ANAV

Anna Maria

FILT CGIL

Giuseppe...  
Giuseppe...

FIT CISL

Luigi...

UILTRASPORTI

Luigi...  
Trento...

UGL TRASPORTI

Roberto...

FAISA CISAL

Roberto...